

N.R.G. 7849/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale collegiale composto da:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Dott. Michele Guernelli | - Presidente rel. est. |
| - Dott. Vittorio Serra | - Giudice |
| - Dott.ssa Roberta Dioguardi | - Giudice |

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7849/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. dall'Avv. Eugenia Concetta Pagano e dall'Avv. Caterina Caterino ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec *Email_1* e *Email_2* dei legali difensori.

- ATTORI

Nei confronti di

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. dal Prof. Avv. Ugo Ruffolo e dall'Avv. Valter Loccisano ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 5, presso lo studio del legale difensore nonché presso gli indirizzi pec *Email_3* e *Email_4*

- CONVENUTA

DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ex art. 127 *ter* c.p.c. del 21.05.2026.

Per parti attrici:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge e previa acquisizione del verbale di assemblea del 12.12.2025, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in punto a presunta carenza di giurisdizione e competenza, per tutti i motivi esposti in atti dagli attori, dichiarare invalida e conseguentemente annullare la delibera di assemblea straordinaria della CP_1 orrente in Bologna, via del Tappezziere n. 6 - C.F.: 01169710371, di cui al verbale del 6 marzo 2025 innanzi al Notaio dott. Persona_1 iscritto al Collegio Notarile di Bologna, Rep. 51895 Fascicolo 16460 Registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Bologna il 12.03.2025 al n. 11639 serie IT e iscritta la Registro Imprese il 14.3.2025 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese Generali 15%, IVA e CPA come per legge.”

Per parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ,contrariis reiectis in via pregiudiziale e preliminare di rito: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e di competenza dell'Ill.mo Tribunale adito, a favore dell'Arbitro Unico da nominarsi in conformit à alla clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello Statuto della CP_1 e meglio indicata in corso di causa e, per 'leffetto, rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, le domande tutte formulate dai Sigg.ri Parte_1 e Parte_2 , per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa; in subordine, nel merito: rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, le domande tutte formulate dai Sigg.ri Parte_1 e Parte_2 , per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa; in via istruttoria, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 04/12/2025, ammettere le istanze istruttorie tutte formulate dalla difesa di CP_1 mediante la propria memoria ex art. 171-bis n. 2, c.p.c., che si ritrascrivono di seguito: Con ogni e più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, come per legge.”

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1 **Con atto di citazione** ritualmente notificato Parte_1 e [...] Pt_2 , in qualità di soci di CP_1 convenivano quest'ultima in giudizio impugnando la deliberazione assunta in data 6.03.2025 con cui era stato modificato l'art. 20 co. 4 dello statuto sociale. Gli attori esponevano quanto segue.

La società, che si occupava di costruzione di tende da sole nonché delle intelaiature per il loro montaggio, venne costituita in forma di s.n.c. il 21.12.1977 e fino al 2020 fu gestita da tre famiglie: i *Pt_1*, i *Per_2* e i *CP_1*. Tale equilibrata partecipazione sarebbe stata presidiata dall'art. 20 dello statuto sociale¹, il quale prevedeva la presenza di tanti soci che rappresentassero “*almeno la maggioranza del capitale sociale*” per la valida costituzione dell'assemblea ed invece “*la maggioranza assoluta dei presenti*” come quorum deliberativo. Siffatta disposizione garantiva inoltre la costante ed ampia rappresentatività dell'organo amministrativo.

Detta condizione mutò con l'ingresso nella società del sig. *Parte_3*, al quale, il 16.3.2020, le eredi *CP_1* cedettero la loro quota pari al 34% del capitale sociale. Ad essa si aggiunse l'ulteriore quota del 33%, acquisita da *Pt_3* il 7.12.2023 dai *Per_2*. *Pt_3* infatti, dopo essere stato nominato presidente del CdA, si era interessato alle intenzioni di vendita delle partecipazioni da parte degli altri soci, compresi gli attori, i quali però avevano manifestato a più riprese il loro rifiuto, almeno fino al loro pensionamento. Così si era definita la compagine sociale al momento dei fatti di causa: *Pt_3* 67% e i *Pt_1* 16,5% ciascuno.

Il 13.12.2024 *Pt_3* consegnò agli attori un “foglio volante” recante un preteso verbale di assemblea, apparentemente tenutasi nella medesima data ma mai convocata, con cui, una volta dato atto della presenza di tutti i soci, veniva da lui sciolto il CdA per procedere alla nomina di sé medesimo come amministratore unico a far data dal 1.01.2025. Tuttavia, viste le gravi irregolarità e per la ferma opposizione dei *Pt_1*, detta delibera non venne riportata nel libro dei verbali. Senonché il 2.01.2025 *Pt_3* sottopose un altro verbale, da lui sottoscritto e del medesimo tenore, per un'assemblea ancora una volta non convocata. I *Pt_1*, dopo essersi opposti, proposero di mettere in votazione la questione. Venne quindi redatto un nuovo verbale con il medesimo ordine del giorno, che registrò il voto contrario dei fratelli *Pt_1*. Noncurante della previsione dell'art. 20 dello statuto,

¹ “*l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è legalmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti*”. art.20 1° co.

Pt_3 in qualità di presidente, deliberò la propria nomina ad amministratore unico con il voto favorevole della “*maggioranza assoluta dei presenti.*”

Alla comunicazione, datata 22.01.2025, dell’impugnazione del verbale da parte dei **Pt_1**, sulla scorta della lesione degli interessi della società, nonché della nullità per violazione dei criteri di calcolo della maggioranza previsti dallo statuto, **Pt_3** reagì convocando un’assemblea straordinaria per il giorno 6.03.2025 in occasione della quale era stata approvata la modifica dell’art. 20 dello statuto tale per cui, fermo il precedente quorum costitutivo, le deliberazioni sarebbero state assunte “*a maggioranza del capitale rappresentato dai presenti.*”²

In data 28.04.2025 si tenne un’ulteriore assemblea, convocata da **Pt_3** in cui si discusse della struttura dell’organo amministrativo e dei compensi degli amministratori. In particolare, il presidente evidenziò agli attori, quanto al loro rapporto di lavoro con la società convenuta, che se avessero voluto mantenere un’amministrazione collegiale avrebbero dovuto dimettersi da dipendenti, come fatto da lui stesso, per vedersi assegnati poteri specifici come amministratori. Viceversa, qualora si fossero decisi per lo scioglimento del CdA e la nomina di un amministratore unico, essi avrebbero mantenuto il rapporto di lavoro subordinato. La proposta non venne però messa in votazione e l’assemblea fu rinviata. *Medio tempore* i **Pt_1** presentarono le proprie rimozioni a **Pt_3** il quale rispose paventando di interrompere i rapporti che egli stesso ed i suoi familiari intrattenevano con **CP_1**

1.2 In diritto gli attori sostenevano l’invalidità della delibera del 6.03.2025, in quanto assunta con il solo voto favorevole del socio di maggioranza, con abuso della propria posizione. Sebbene risultasse conforme alla disciplina statutaria, essa non trovava alcuna giustificazione nell’interesse della società, bensì soltanto in quello personale di **Pt_3** unicamente intenzionato a ledere i diritti dei soci di minoranza, i quali si sarebbero trovati altresì privati dei poteri di decisione,

² Rimaneva per determinate ipotesi particolari – fra cui nello stesso art. 20 “*le deliberazioni concernenti la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto*” - un quorum deliberativo costituito dal “*voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale*”.

gestione, conoscenza degli affari sociali, di controllo e di manifestazione del proprio dissenso se anche esclusi dal CdA, per il quale atto la delibera impugnata risultava prodromica, come desumibile dei precedenti tentativi di estromissione.

I soli effetti che potevano seguire a siffatta violazione dei principi di correttezza e buona fede erano lo svilimento delle quote degli altri soci, nonché l'impedire loro qualsiasi apporto al bene sociale, senza che fosse possibile registrare alcun beneficio per la società. Quanto sopra, infatti, era stato compiuto fraudolentemente dal socio di maggioranza: egli perseguiva l'unico scopo di allontanare i Pt_1 dall'amministrazione della società per indurli così alla cessione delle loro quote.

2.1 Si costituiva la società convenuta, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale adito. La controversia sarebbe rientrata nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello statuto sociale, poiché gli attori impugnavano la delibera deducendo l'unico vizio dell'abuso di maggioranza, ossia un profilo di illegittimità attinente il solo interesse privatistico dei soci di minoranza alla corretta esecuzione del contratto sociale.

2.2 Nel merito CP_1 contestava la ricostruzione fattuale operata dagli attori. Sosteneva inoltre la legittimità della delibera in quanto non avrebbe operato alcuna modifica dei criteri di determinazione del quorum deliberativo. Secondo parte convenuta non era possibile ravvisare il criterio di votazione per teste ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari neppure prima della modifica statutaria, poiché l'art. 20 andava necessariamente coordinato con l'ultimo comma del precedente articolo 19, che stabiliva: *“Ha diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto il socio che sia regolarmente iscritto alla Società; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società”*. Diversamente opinando si sarebbe giunti al paradosso di rendere minoritaria la posizione del socio che deteneva la maggior quota di capitale sociale, e perciò tale clausola sarebbe stata affetta da nullità in quanto introduttiva di una atipicità non meritevole di tutela. La delibera impugnata avrebbe quindi risposto all'unico intento di chiarificare la

formulazione della previsione statutaria, di cui sarebbe rimasto inalterato il significato.

2.3 Si rilevava inoltre come la delibera sarebbe stata immune da censure anche laddove avesse effettivamente apportato una modifica allo statuto, non potendo integrare alcuna forma di abuso di maggioranza. *Pt_3* si sarebbe determinato affinché si realizzasse il suo legittimo interesse a che i diritti sociali venissero esercitati proporzionalmente alla sua partecipazione. Sarebbe stato ravvisabile persino un interesse in capo alla società, nella specie quello di impedire il verificarsi di una causa di scioglimento *ex art. 2484 c.c.*: *Pt_3* avrebbe potuto avere interesse ad impedire la regolare costituzione dell'assemblea, possibile solo con la sua presenza, per evitare di trovarsi in minoranza in sede deliberativa, provocando così l'impossibilità di funzionamento dell'organo.

2.4 Infine erano da ritenersi infondati i pregiudizi lamentati dai *Pt_1*, poiché la delibera non sarebbe stata in grado di privarli delle prerogative rivendicate, garantite dalla legge a ciascun socio.

3. Le parti scambiavano memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*

3.1 Parte attrice, contestata l'interpretazione della precedente formulazione dell'art. 20 data da controparte e la asserzioni della sua pretesa illegittimità, sottolineava come la delibera impugnata riportasse quanto segue: *“allo scopo di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa in relazione alla formazione della maggioranza deliberativa dell'assemblea”*. Notava altresì come per le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione dello statuto la clausola compromissoria prevedesse che dovessero essere sottoposte all'arbitro unico, conformemente all'art. 24 dello stesso. Non avendo *Pt_3* proceduto a tale devoluzione, ed essendo stata l'assemblea priva del potere di apportare modifiche interpretative allo statuto, la delibera adottata in quella sede sarebbe risultata nulla.

In ogni caso, giurisdizione e competenza erano state individuate correttamente sul presupposto che l'impugnazione delle delibere assembleari non rientrava tra le controversie compromettibili, in quanto non espressamente contemplate dalla clausola statutaria. Questa sarebbe stata di stretta interpretazione poiché

rappresentativa di una deroga alle norme che individuano la giurisdizione ordinaria, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Al contrario, la rimessione della causa all'arbitro unico sarebbe stata legittima solo laddove la delibera avesse costituito il fatto posto a fondamento della domanda, e non l'oggetto dell'impugnazione.

3.2 Parte convenuta, dopo averne eccepita la tardività, contestava quanto dedotto dai **Pt_1** . In particolare, la clausola compromissoria non poteva essere interpretata nel senso di sottrarre all'assemblea la competenza a deliberare modifiche statutarie di portata sia chiarificatrice sia innovativa, essa si limitava a prevedere la devoluzione all'arbitro delle controversie relative alla corretta interpretazione dello statuto, e dunque l'onere di instaurazione pendeva proprio sugli attori. Infine veniva ribadito come la delibera fosse esente da vizi che ne potessero determinare la nullità e tali da giustificare la competenza del Tribunale; volendo aderire alla tesi avversaria, si sarebbe verificata una violazione del contratto sociale che avrebbe avuto come effetto l'annullabilità, comunque rientrante nel raggio applicativo della clausola di compromesso.

4. Solo documentalmente istruita, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 21.05.2026.

Sull'eccezione preliminare

5. L'eccezione di incompetenza di questo Tribunale è fondata e merita di essere accolta.

5.1 L'art. 24 dello statuto sociale prevede: *“Qualsiasi controversia (salvo quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) in ordine agli affari sociali, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Statuto, fra i soci, fra questi e la società o gli organi sociali o i membri di tali organi, escluse quelle attinenti a materie non compromettibili per legge e quelle relative a diritti indisponibili, saranno rimesse per la loro soluzione ad un Arbitro Unico nominato*

dal Presidente del Collegio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia in cui ha sede la società.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità di cui al presente Statuto”.

Come sostenuto da CP_1 è indubbio che la lite di cui è causa sia inclusa nel novero delle controversie compromettibili: trattasi infatti di controversia in ordine agli affari sociali fra i soci e la società per cui la legge non richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

5.2 Sul punto, il Collegio non condivide le argomentazioni degli attori secondo cui la competenza sarebbe stata correttamente individuata.

In particolare, non si reputa ravvisabile nell'art. 24 dello statuto un *obbligo* in capo alla società di rimessione all'arbitro delle questioni di carattere interpretativo delle previsioni statutarie (se anche si volesse circoscrivere alla sola *interpretazione* dello statuto il contenuto della delibera: che invece ha *modificato* una clausola statutaria), posto che l'articolo fa menzione, ai fini della devoluzione, di una “*controversia*”. È perciò necessario che, per determinare l'instaurazione di una lite, sia riscontrabile l'elemento della contestazione del diritto, per cui il mero voto contrario degli attori in sede assembleare non è sufficiente. Infatti, con riguardo al significato da attribuire all'art. 20 dello statuto, al momento dell'assemblea del 6.03.2025 non era sorta alcuna controversia; qui sorta invece perché - e dopo che - lo statuto è stato modificato..

Anche diversamente opinando, e quindi aderendo a detta interpretazione fornita dai Pt_1, non sarebbe comunque legittimo far discendere da una simile violazione della clausola compromissoria, determinata dalla mancata devoluzione all'arbitro della questione, la nullità della delibera. Come noto, le cause di nullità sono elencate all'art. 2379 co. 1 c.c. in maniera tassativa, e nel caso di cui si tratta non ne ricorre alcuna.

Quanto alle ulteriori contestazioni secondo cui le controversie concernenti l'impugnazione di delibere non sarebbero sottoponibili ad arbitri quando non espressamente menzionate dalla clausola compromissoria³ e comunque quando la delibera costituisce oggetto della domanda anziché “un mero fatto” posto a suo fondamento, va qui richiamata la conforme giurisprudenza di legittimità per la quale il legislatore, ai fini del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, avrebbe indubbiamente inteso includere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari - “(ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società ed i soci in relazione ai rapporti sociali)” - nel novero di quelle arbitrabili, perciò esse sono compromettibili, in costanza di relativa clausola o accordo, senza necessità di loro esplicita previsione (Cfr. Cass. Civ. 28 agosto 2012, n. 17283 e Cass. **17283/2015** la quale ha affermato che per devolvere agli arbitri la lite inerente una delibera societaria impugnata basta che la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale preveda la generica devoluzione agli stessi, senza necessità di menzionare specificamente l'impugnazione delle delibere, poiché come aveva rilevato il giudice di primo grado, “*l'impugnativa di una delibera societaria non è altro che una controversia tra socio e società*”).

A ciò si aggiunga che, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito⁴, l'unico limite alla compromettibilità che anche le controversie in materia societaria incontrano è quello dell'indisponibilità dei diritti azionati, da individuarsi nel fatto di scaturire da norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Il Collegio non rileva la violazione di alcun diritto indisponibile nella presente causa.

³ In merito va altresì evidenziata l'inconferenza della giurisprudenza addotta da parti attrici volta a sostenere la doverosità di adottare un'interpretazione restrittiva della clausola compromissoria in quanto derogante alle norme che individuano la giurisdizione. Con la sent. 27 luglio 2004 n. 14090, le Sezioni Unite hanno infatti esaminato gli effetti della sottrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo prodotti dalla clausola compromissoria.

⁴ Cass. Civ. Sent. 12 settembre 2011, n. 18600; Cass. Civ. Ord. 25 giugno 2014, n. 14340; Trib. Venezia sent. 30 giugno 2022, n. 1270.

L'argomentazione delle parti attrici secondo cui l'assemblea avrebbe agito in eccesso di potere, poiché deliberando la modifica a fini chiarificatori avrebbe violato l'art. 24 dello statuto, non è condivisibile. Non si ritiene ragionevole interpretare la clausola in tal senso per le ragioni già esposte e perché quella di apportare modifiche allo statuto è una competenza che è riconosciuta all'assemblea dalla legge e dallo statuto stesso (art. 19 co. 1).

Il dedotto abuso di maggioranza comporta d'altronde pacificamente la mera annullabilità della delibera eventualmente presa⁵, e non è relativo a diritti indisponibili, poiché riguarda vizi derivanti dalla pretesa violazione di un interesse privatistico alla corretta esecuzione del contratto sociale (cfr. giurisprudenza citata dalla convenuta); infine, non contravvenendo a nessuna norma imperativa posta a presidio dei principi fondamentali dell'ordinamento, non ricorre il caso di oggetto illecito o impossibile della delibera impugnata.

6. Va quindi declinata la competenza di questo Tribunale, da devolvere all'arbitro unico come sopra individuato, conformemente all'art. 24 dello statuto sociale; tanto assorbe ogni ulteriore questione ed esclude la necessità di dare corso alle reiterate istanze istruttorie.

Sulle spese processuali

7. Le spese di lite vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico delle parti attrici, come da dispositivo (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e assorbita:

⁵ Cass. 4034/2024 "In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto"

1. Dichiaro la propria incompetenza a pronunciarsi sulle domande relative all'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria in data 6.03.2025 proposte da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti di *CP_1* competente essendo l'arbitro unico come da statuto sociale; fissa per la riassunzione il termine di mesi tre;
2. Condanna *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_1* liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P. ed IVA se dovuta.

Bologna, 10.6.2026

Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli